



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 20:00 nel salone Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Giust.
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco illustra i tratti della proposta

DATO ATTO che gli organi comunali sono stati rinnovati dal giorno 26/05/2019;

VISTO l'art. 82, commi 1, 2 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Co. Così modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) il decreto di cui al co. 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presedente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della Comunità Montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. (Co. Così:

- modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27.12.2006, n. 296;

- sostituito dall'art. 2, co. 25 a. della legge 24.12.2007, n. 244;

- sostituito dall'art. 5, co. 6, lett. a) del D.L. 31.05.2010, n.78, come sostituita dalla relativa legge di conversione);

- in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; Art. 2, co. 9-quater) I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al co. 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

...omissis...

9-ter. Il terzo periodo del co. 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

...omissis...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a. Equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b. Articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie

dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

- c. (lettera così sostituita dall'art. 2, co. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilità per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d. Definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e. (lettera soppressa dall'art. 5, co. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);
- f. Previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

VISTO l'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, co. 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, co. 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.0001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al co. 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”;

RITENUTO necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il gettone di presenza, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265”;

che in assenza delle emanazioni dei decreti di cui all'art. 82, co. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trova ancora applicazione (art. 61, co. 10, ultimo periodo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. 4 aprile 2000, n. 119, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n.119);

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	
DA	A	3	
1	2	3	
da 1.001	a 10.000	Base	18,08

RITENUTO di dover determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in applicazione delle norme prima richiamate;

CONSIDERATO:

- Che l'art. 1, co. 54 della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto in materia dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per Sindaci, Assessori comunali e Consiglieri, introdotta dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi di tale legge le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

VISTO l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

“135. All'articolo 16, co. 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al co. 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”.

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 per la parte non disapplicata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 18 del 28/07/2014 con cui, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 commi 135 e 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il Comune di Bricherasio assicura l’invarianza della spesa connessa con le attività in materia di status degli Amministratori Locali, rideterminando l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nella misura di € 9,49 per ogni seduta;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

TERMINATA l’esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all’o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all’o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12

Votanti: 12

Astenuti: zero

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: zero

DELIBERA

1. Di fissare in € 9,49 il gettone di presenza di cui all’art. 82, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dovuto ai Consiglieri Comunali per le partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale sino alla scadenza del mandato elettorale, salvo modificazioni legislative;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione degli atti necessari e conseguenti.

Indi, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12

Votanti: 12

Astenuti: zero

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: zero

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000, state l’urgenza di recepire il provvedimento nel Bilancio in corso di approvazione nell’odierna seduta.

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE